

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

50/2010

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Le società in house non sono assoggettate al patto di stabilità – Corte Costituzionale sentenza 3/11/2010 n. 325	2
Maggior gettito ICI – Rideterminazione del contributo ordinario 2009 e 2010 – Comunicato del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 19 novembre 2010	2
Ultimi chiarimenti CIVIT in merito alla composizione degli Organismi indipendenti di valutazione	2
Ultimi chiarimenti al Certificato al rendiconto 2009 – Circolare F.L. 17/2010 del 16 novembre 2010	4
Ancora sulla tracciabilità dei flussi finanziari – Le informazioni del CIPE e dell’AVCP	4
Legge di Stabilità 2011 – Il testo approvato alla Camera – Novità per gli Enti Locali	5

Le società in house non sono assoggettate al patto di stabilità – Corte Costituzionale sentenza 3/11/2010 n. 325

La Corte Costituzionale, con sentenza 3/11/2010 n. 325, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23-bis, comma 10, lettera a), prima parte, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale è limitata alle parole: «l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno »

Se ne deduce che le società in house non sono assoggettate al patto di stabilità.

Maggior gettito ICI – Rideterminazione del contributo ordinario 2009 e 2010 – Comunicato del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 19 novembre 2010

Sul sito del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali è stato pubblicato il comunicato del 19 novembre con cui si rende noto che a seguito dell'acquisizione e della verifica dei certificati attestanti il maggior gettito ICI 2009, si è provveduto alla rideterminazione delle spettanze dei Comuni.

All'indirizzo <http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/index.html> è possibile consultare il risultato delle operazioni di rideterminazione con l'indicazione dei conguagli positivi o negativi.

Ultimi chiarimenti CIVIT in merito alla composizione degli Organismi indipendenti di valutazione

La CIVIT ha pubblicato gli ultimi chiarimenti forniti in relazione alla nomina e composizione dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV).

Anzitutto la Commissione precisa che gli Enti territoriali non rientrano tra le amministrazioni tenute a costituire gli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) nell'anno in corso in quanto possono continuare a mantenere i Nuclei di Valutazione nelle more dell'adeguamento degli ordinamenti ai principi contenuti negli articoli del decreto legislativo n. 150/2009 indicati nel comma 2 dell'articolo 16.

In ogni caso ove gli Enti territoriali intendano nominare l'Organismo, devono procedere in coerenza con i principi del decreto legislativo n. 150/2009 e tenendo conto di quanto previsto dalla delibera n. 4/2010. Alla luce di quanto sopra detto emerge che non è possibile costituire l'OIV con solo due componenti, in quanto, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del D. Lgs. n. 150/2009, l'Organismo, costituito in forma collegiale, è composto da tre componenti.

La Commissione ha altresì ribadito che gli enti di ridotte dimensioni hanno la facoltà di costituire l'OIV in forma monocratica ovvero in forma associata.

In aggiunta a quanto sopra la Commissione si è espressa anche sui seguenti quesiti:

1. quali sono i requisiti che devono avere i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione con riferimento al Comparto Regioni Autonomie Locali e come l'Ente può procedere alla nomina degli stessi?
2. Il Segretario/Direttore generale può continuare a svolgere la valutazione dei dirigenti e, in caso negativo, il Sindaco può svolgere la valutazione dei dirigenti?
3. La Giunta può essere identificata quale organo di indirizzo politico-amministrativo competente per la nomina degli Organismi indipendenti di valutazione.

Di seguito il parere della CIVIT:

Con riferimento al quesito 1., si evidenzia che, con delibera n. 4/2010, questa Commissione ha chiarito i requisiti ed il procedimento di nomina, da parte dell'organo di indirizzo politico-amministrativo, dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance.

Con riferimento al quesito 2., si precisa che, nella risposta del 1° luglio 2010, questa Commissione ha già ritenuto che "Il ruolo dell'OIV nella valutazione del segretario comunale porta ad escludere la possibilità che lo stesso possa far parte di tale Organismo e, contemporaneamente, continuare a svolgere il proprio ruolo istituzionale nel medesimo ente. Si tratterebbe, infatti, di una inammissibile sovrapposizione tra valutatore e valutato. Inoltre, l'OIV deve essere composto da membri che assicurino la totale indipendenza dall'organo di indirizzo politico amministrativo, il che risulterebbe compromesso qualora si ammettesse la partecipazione del segretario comunale alla formazione dell'Organismo". E tale previsione deve essere ribadita nonostante la previsione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, secondo la quale la costituzione dell'Organismo indipendente di valutazione deve essere effettuata "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" o, comunque, "nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno", in quanto è possibile che gli Enti locali utilizzino altri stanziamenti già posti in bilancio, ancorché non destinati alle spese per la costituzione ed il funzionamento degli Organismi indipendenti di valutazione.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Segretario generale non può far parte dell'Organismo indipendente di valutazione.

Le medesime considerazioni valgono per il Direttore generale considerato che, secondo quanto previsto dall'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è il Sindaco che nomina e (eventualmente) revoca il Direttore generale, il cui incarico ha una durata che non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

La valutazione dei dirigenti di vertice (Segretario generale e Direttore generale) dovrà quindi essere svolta dal Sindaco, su proposta dell'Organismo indipendente di valutazione.

Con riferimento al quesito 3., si ricorda che l'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009 attribuisce all'organo di indirizzo politico-amministrativo la nomina dell'Organismo indipendente di valutazione e che l'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede che "Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia"; ne consegue che, nei Comuni, la competenza per la nomina dell'Organismo indipendente di valutazione spetta al Sindaco.

Ultimi chiarimenti al Certificato al rendiconto 2009 – Circolare F.L. 17/2010 del 16 novembre 2010

Il Ministero dell'Interno ha fornito ulteriori istruzioni di dettaglio in merito alla compilazione di alcuni quadri del certificato al rendiconto 2009.

Tali istruzioni sono reperibili nella circolare in oggetto che è scaricabile al link:

<http://www.finanzalocale.interno.it/sitophp/CircolariPost.php>

Ancora sulla tracciabilità dei flussi finanziari – Le informazioni del CIPE e dell'AVCP

Dopo la pubblicazione in gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 Il CIPE ha pubblicato sul proprio sito internet le seguenti informazioni:

Dal combinato disposto dell'art. 7 del decreto legge del 12 novembre 2010, n. 187, e degli art. 5 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si evince quanto segue:

ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, art. 5 della legge 136/2010, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).

Quindi va riportato il CUP quando si tratta di pagamenti inerenti un progetto di investimento pubblico.

In proposito è opportuno ricordare che ai sensi dell'art. 11 della sopracitata legge 3/2003, laddove si tratti di un progetto di investimento pubblico, NON c'è un limite di spesa al di sotto del quale il CUP non deve essere richiesto.

La sanzione prevista dall'art. 6 della legge 136/ 2010 rimane in caso di progetti di sviluppo - dove è obbligatoria la richiesta del CUP - in quanto il decreto legge non ha modificato il comma 2 del citato articolo.

Nei prossimi giorni sul sito del CIPE www.cipecomitato.it verrà pubblicato un documento con chiarimenti - ed esempi - in materia di progetti di investimento pubblico e di interventi di gestione o funzionamento.

Mentre l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, in relazione al CIG afferma che:

Indipendentemente dall'importo contrattuale, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del citato decreto legge contenente disposizioni interpretative e modificative della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Codice Identificativo Gara (CIG) deve essere acquisito dalle stazioni appaltanti tramite il sistema SIMOG disponibile sul sito dell'Autorità per ciascun appalto di lavori, servizi e forniture.

Legge di Stabilità 2011 – Il testo approvato alla Camera – Novità per gli Enti Locali

Dopo il via libera della Camera, la legge di Stabilità 2011 passa al Senato con la previsione di approvazione definitiva a metà dicembre.

Di seguito segnaliamo alcune novità di particolare interesse per gli enti locali:

Spese di Personale:

Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari od inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per *turnover* che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009 n. 42.

In sostanza sparisce il limite legato al 20% delle cessazioni e si potranno effettuare assunzioni purché nel complessivo rispetto dei limiti di contenimento delle spese di personale, ma solo per l'esercizio delle funzioni fondamentali e precisamente:

art. 21 comma 3 L. 42/2009:

- a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;
- b) funzioni di polizia locale;
- c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;
- d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
- e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
- f) funzioni del settore sociale.

Pagamenti ai fornitori:

Per velocizzare i pagamenti dei comuni nei confronti delle imprese fornitrici, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2011 per il pagamento degli interessi passivi maturati dai comuni per il ritardato pagamento dei fornitori.

Viene demandata ad un decreto del Ministro dell'interno l'individuazione dei comuni aventi accesso al Fondo fra quelli virtuosi, con riferimento a quelli che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'ultimo triennio e che evidenziano un rapporto tra le spese per il personale e le entrate correnti inferiore alla media nazionale. Il decreto stabilirà modalità e criteri del riparto.

Patto di Stabilità:

Viene riformulata la disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali per gli anni 2011-2013.

La nuova disciplina introduce, rispetto alla normativa vigente, un principio generale, valido a regime a decorrere dal 2011, riguardante l'obiettivo strutturale del patto di stabilità interno per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, che viene definito come pareggio del saldo finanziario, espresso in termini di competenza mista.

Per quanto concerne la definizione dell'obiettivo effettivo di saldo finanziario per ciascun anno del triennio 2011-2013, previsto a titolo di concorso degli enti locali alla realizzazione della manovra di finanza pubblica, la norma prevede che, per ciascun esercizio del triennio, gli enti locali debbano esporre un saldo di bilancio, in termini di comparto, in avanzo.

La misura di tale avanzo, calcolato in termini di competenza mista, è prevista di entità proporzionale all'ammontare delle spese correnti registrate in media nel triennio 2006-2008 e inversamente proporzionale rispetto alla riduzione dei trasferimenti operata dall'articolo 14, comma 2 del D.L. n. 78/2010.

Rispetto alla disciplina vigente, il nuovo meccanismo di attribuzione dell'obiettivo di saldo programmatico viene dunque parametrato non più al saldo degli anni precedenti bensì alla spesa corrente, riferita ad un intervallo temporale triennale.

In sede di prima applicazione del nuovo patto di stabilità, possono essere stabilite alcune misure correttive per il solo anno 2011, da stabilirsi con decreto ministeriale da emanare entro il 31 gennaio 2011.

Come gli scorsi anni, il saldo finanziario va calcolato, in termini di competenza mista, quale differenza tra entrate finali e spese finali, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

La nuova norma inoltre provvede ad una razionalizzazione delle deroghe già considerate dalla normativa vigente.

Quelle attualmente vigenti non espressamente richiamate dalla nuova normativa sono pertanto da considerarsi abrogate.

In particolare, sono escluse dal saldo finanziario:

- alcune voci di entrata e di spesa relative a calamità naturali ed a interventi realizzati direttamente dagli enti locali per lo svolgimento di grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile, diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza.
- le risorse provenienti dall'Unione europea
- alcune voci di entrata e di spesa connesse a specifici trasferimenti autorizzati dalla legge finanziaria 2007, al fine di agevolare il lavoro delle commissioni straordinarie chiamate alla gestione dei comuni commissariati per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

Ulteriori deroghe sono inoltre previste in favore di determinate categorie di enti locali, in particolare:

- per gli enti locali ai quali il Piano generale di censimento affida fasi di rilevazioni censuarie, sono escluse dal patto di stabilità le spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione del censimento e le relative risorse trasferite dall'ISTAT
- L'esclusione riguarda anche gli enti locali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell'agricoltura
- Ulteriori esclusioni specifiche per determinati Enti (comuni della provincia dell'Aquila, comune di Parma, comune di Milano, comune di Roma)

In relazione alle sanzioni le nuove disposizioni prevedono:

- il divieto di impegnare spese di parte corrente in misura superiore all'importo annuale minimo degli impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- il divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti;
- i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del Patto di stabilità interno per l'anno precedente. In assenza della predetta attestazione, l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito;
- il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;
- la riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del TUEL, di cui al D.Lgs. n. 267/2000, che vengono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008.
- la riduzione dei trasferimenti erariali in misura pari allo scostamento da essi registrato rispetto all'obiettivo.

Pubblichiamo in allegato il testo del documento approvato dalla Camera.

Bergamo, 23 novembre 2010

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord